



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)
dal Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)
dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)
e dal Ministro per gli affari europei, il PNRR
e le politiche di coesione (FOTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 2025

Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	8
Disegno di legge	»	15
Testo del decreto-legge	»	16

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili, come di seguito si illustra.

ART. 1 (Disposizioni in materia di crediti d'imposta di cui al Piano Transizione 5.0)

Il **comma 1** fissa al 27 novembre 2025 il termine per la presentazione delle comunicazioni di prenotazione per l'accesso al credito d'imposta di cui al Piano Transizione 5.0, previste dall'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

Con riferimento alle suddette comunicazioni presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, si prevede che, su richiesta del GSE, in caso di dati non correttamente caricati o di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non leggibili, le stesse possano essere integrate, a cura delle imprese richiedenti, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6 dicembre 2025. In ogni caso, le carenze riguardanti elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 24 luglio 2024, non sono sanabili. Il mancato adempimento da parte delle imprese alle richieste di integrazione o di sanatoria nei termini previsti comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta.

Il **comma 2** reca una norma di interpretazione autentica. In particolare, stabilisce che l'articolo 38, comma 18, primo periodo, del decreto-legge n. 19 del 2024, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l'impresa non può presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l'accesso al credito d'imposta ivi disciplinato e domanda per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Pertanto, si prevede che le imprese che alla data di entrata in vigore del decreto abbiano presentato domanda per l'accesso a entrambi i crediti d'imposta, siano tenute a optare, entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche, per uno dei due crediti d'imposta.

Si prevede, inoltre, che, qualora l'impresa opti per il credito d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 e questo non venga riconosciuto per superamento del limite di spesa, resti salva la facoltà, per la medesima impresa e previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, di accedere al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020, comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per tale ultimo credito. Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, l'impresa beneficiaria, a seguito della comunicazione di completamento dell'investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE, deve comunicare, entro cinque giorni, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d'imposta non fruito e il GSE provvede allo svincolo delle somme prenotate.

Il **comma 3** apporta modifiche all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024.

In particolare, con la modifica apportata dalla lettera a) al comma 11-ter, si prevede che la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni è svolta dal GSE.

La lettera b) modifica il comma 16 del medesimo articolo prevedendo che sulla base della documentazione tecnica prevista dalla norma nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Laddove, nell'ambito delle attività di controllo e vigilanza espletate, rilevi la mancanza dei presupposti per la fruizione del beneficio, il GSE adotta i provvedimenti di annullamento della prenotazione del credito d'imposta, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate, per i conseguenti atti di decadenza del diritto all'utilizzo del credito d'imposta ovvero del recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Il **comma 4** reca la quantificazione degli oneri e individua la relativa copertura finanziaria.

ART. 2 (Disposizioni urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

L'**articolo 2** è volto a recepire le osservazioni formulate dalla Commissione europea nel merito del raggiungimento della milestone correlata alla Riforma 1 della Missione 7 del capitolo "REpowerEU" del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Essa si colloca, peraltro, nel contesto di recenti pronunce del giudice amministrativo che, con la sentenza TAR Lazio n. 9155 del 13 maggio 2025, ha annullato in parte qua il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 21 giugno 2024 (nel seguito DM 21 giugno 2024), chiamato a stabilire i principi e i criteri per la successiva individuazione, con legge regionale, delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili.

L'urgenza e l'indifferibilità della norma sono intimamente correlate all'esigenza di evitare ostacoli al perfezionamento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e all'obiettivo di un celere superamento della fase di stallo che, dinnanzi ai contenziosi amministrativi, ha interessato il processo di individuazione, sui territori, delle aree idonee, con inevitabili conseguenze sull'andamento delle procedure amministrative per l'abilitazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e pregiudizi per il raggiungimento dei target di decarbonizzazione.

È appena il caso di rammentare che, con specifico riguardo alle fonti rinnovabili, l'obiettivo è quello di promuoverne un ulteriore sviluppo unitamente alla tutela e al potenziamento delle produzioni esistenti. A questo scopo, la norma valorizza i principi di contenimento del consumo di suolo e dell'impatto paesaggistico e ambientale, comprese le esigenze di qualità dell'aria, temperando i medesimi con la necessità di raggiungere gli sfidanti obiettivi fissati dall'Europa al 2030.

Il comma 1 apporta modificazioni al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 al fine di farvi confluire la disciplina in materia di aree idonee e di conferire al medesimo decreto le caratteristiche di testo atto a rappresentare univocamente il riferimento normativo per le procedure amministrative che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili. Segnatamente, la disciplina delle aree idonee merita di trovare collocazione nel ridetto decreto legislativo n. 190 del 2024 in considerazione della circostanza che alla qualificazione di una data area come "idonea" si correlano specifiche semplificazioni sul piano delle procedure amministrative.

In particolare, le lettere a), b), d) ed e) del comma 1 apportano modificazioni di coordinamento al decreto legislativo n. 190 del 2024, per effetto delle abrogazioni operate all'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

La lettera c) introduce nell'elenco delle definizioni del decreto legislativo n. 190 del 2024, quella di "impianto agrivoltaico", con cui si individua l'impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione, precisando che l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali.

La lettera h) introduce nel decreto legislativo n. 190 del 2024 un nuovo articolo (11-bis, rubricato "Aree idonee su terraferma") destinato a recare, in sostituzione delle previsioni rilevanti dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, la disciplina delle aree idonee, integrata con disposizioni atte a rendere la medesima pienamente esaustiva, senza necessità del ricorso ad atti attuativi. Il comma 1 del nuovo articolo 11-bis individua un set minimo di aree considerate idonee, tra cui figurano, in larga parte, quelle già individuate come idonee ex lege ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021. Per finalità di coordinamento e razionalizzazione normativa, il comma 1 dell'articolo 11-bis annovera, tra le aree idonee, anche quelle qualificate come tali da disposizioni "sparse" nell'ordinamento e aventi carattere di specialità (i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della Difesa; i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari; i beni immobili, individuati dall'Agenzia del demanio, di proprietà dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché i beni statali, individuati di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse. In tutti questi casi, resta ferma l'acquisizione, ove necessaria, dell'autorizzazione ex articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004). Il comma 2 del nuovo articolo 11-bis riproduce le disposizioni già contenute all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021, limitandosi a coordinarle, sul piano meramente formale, al comma 1 del nuovo articolo 11-bis e precisando che è comunque sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra.

Replicando, sotto tale profilo, il modello offerto dall'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, il comma 3 dell'articolo 11-bis prevede che ciascuna regione e provincia autonoma, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individui, con propria legge, ciascuna per il territorio di competenza, aree idonee ulteriori rispetto a quelle individuate al comma 1. Il comma 3 prevede altresì l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 nel caso di mancato rispetto del predetto termine di centoventi giorni o di non ottemperanza ai principi e ai criteri ovvero agli obiettivi di burden sharing (ossia di condivisione degli sforzi verso la realizzazione degli obiettivi unionali di promozione delle fonti rinnovabili). Infine, il comma prevede che le province autonome provvedono al processo programmatico ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione. Il comma 4 individua principi e criteri omogenei cui le regioni e le province autonome devono attenersi ai fini dell'individuazione delle aree idonee. In particolare, tali principi e criteri sono orientati a: (i) la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, delle aree agricole; (ii) la salvaguardia delle aree incluse nella Rete Natura 2000, delle aree naturali protette, delle zone umide di importanza internazionale, delle zone di protezione dei siti UNESCO, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11-quinquies; (iii) specificare che le aree idonee possono essere differenziate per fonte e per tecnologia; (iv) precisare che, fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'articolo 11-bis stesso e all'articolo 11-quinquies, non è possibile introdurre divieti generalizzati all'installazione di impianti a fonti rinnovabili; (v) individuare prioritariamente come idonee le superfici e le strutture edificate o caratterizzate dall'impermeabilizzazione del suolo, anche nell'ottica di favorire lo sviluppo delle configurazioni di autoconsumo da energia rinnovabile; (vi) favorire le

aree agricole ove sono presenti attività produttive, al fine di favorire l'autoconsumo di energia, anche mediante la costituzione di comunità energetiche, contribuendo così alla riduzione dell'impatto ambientale e climatico del settore agricolo; (vii) prevedere, al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli e, al contempo, contribuire agli sfidanti obiettivi di decarbonizzazione, che le superfici agricole qualificabili come idonee si collochino entro un intervallo non inferiore allo 0,8 per cento e non superiore al 3 per cento delle superfici agricole utilizzate, disponendo altresì che possano poi essere individuate specifiche soglie anche a livello comunale, pur sempre con salvaguardia dei predetti limiti minimi e massimi; (viii) individuare come prioritarie le aree di crisi industriale complessa, al fine di promuovere la riconversione industriale e la salvaguardia dei livelli di occupazione; (ix) salvaguardare le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ristabilendo le fasce di rispetto già previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, anche tenuto conto della menzionata pronuncia del TAR Lazio; a tal fine, si prevede che non possano essere identificate aree idonee ogniquale le caratteristiche degli impianti da fonti rinnovabili siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici. Con quest'ultima precisazione, non si intende vietare in via generalizzata l'installazione di impianti da fonti rinnovabili in aree intercettate dalla pianificazione paesaggistica quanto piuttosto consentire l'installazione di impianti le cui caratteristiche si concilino con i contenuti della pianificazione medesima. Il comma 5 individua gli obiettivi che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire al 2030, definiti sulla base di una specifica metodologia (detta, per l'appunto, di *burden sharing*) chiamata a tracciare una traiettoria incrementale di ciò che ci si prospetta potrà essere installato in ogni singola regione e provincia autonoma a seguito dell'adozione delle leggi regionali di individuazione delle aree idonee. Tali obiettivi replicano quelli già stabiliti in sede di acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata sul DM 21 giugno 2024 (e non oggetto di annullamento da parte del TAR Lazio). Ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi, le regioni e le province autonome hanno la facoltà di concludere fra loro accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di potenza da fonti rinnovabili, senza evidentemente pregiudicare il conseguimento degli obiettivi in capo alla regione o alla provincia autonoma che effettua il trasferimento. Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (e, segnatamente, al direttore generale competente del medesimo Dicastero) è attribuito il compito di definire, con proprio decreto, lo schema di accordo tipo per il trasferimento statistico, nonché le modalità di calcolo delle quote di potenza oggetto di trasferimento. Infine, il comma 5 disciplina il riparto delle potenze ai fini del conseguimento degli obiettivi di *burden sharing* nel caso in cui un impianto sia situato sul territorio di più regioni. Al comma 6, infine, sono disciplinate le attività di monitoraggio degli obiettivi, svolte dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con il supporto di GSE ed RSE. Il comma 6 prevede altresì che gli esiti del monitoraggio siano trasferiti sulla piattaforma aree idonee disciplinata al successivo articolo 12-bis.

La lettera h) introduce nel decreto legislativo n. 190 del 2024 anche un nuovo articolo 11-ter, rubricato "Aree idonee a mare", nel quale confluisce la disciplina per la individuazione delle aree idonee a mare già prevista all'articolo 23 del decreto legislativo n. 199 del 2021. I commi 1 e 2 individuano un set minimo di aree considerate idonee per gli impianti di produzione di energia rinnovabile off-shore. Il comma 3 prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotti e pubblichi, nel proprio sito internet istituzionale, un vademecum per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle informazioni minime necessarie per l'autorizzazione unica degli impianti off-shore, conformemente all'articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024.

La medesima lettera h) introduce altresì nel decreto legislativo n. 190 del 2021 un nuovo articolo 11-quater, rubricato "Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee". Esso

fa confluire nel decreto legislativo 190 del 2024 la disciplina degli effetti sulle procedure amministrative derivanti dalla collocazione di un progetto in area idonea. Il comma 2 precisa che gli effetti di semplificazione procedurale di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di interventi di sviluppo ovvero di potenziamento della rete di trasmissione nazionale. Si precisa che non sono inclusi nel novero dei predetti interventi di sviluppo ovvero di potenziamento della rete di trasmissione nazionale gli impianti di accumulo mobili di grandi estensioni (BESS). Il comma 3 chiarisce che per la realizzazione degli interventi di cui agli allegati A, B o C (allo stesso decreto legislativo n. 190 del 2024) si applicano le semplificazioni di cui al comma 1 qualora l'impianto ricada interamente in area idonea. Nel caso in cui l'impianto non ricada o ricada solo parzialmente in un'area idonea, agli interventi di cui agli allegati A, B o C non si applicano le semplificazioni previste al comma 1.

Infine, la lettera h) introduce nel decreto legislativo n. 190 del 2024 un nuovo articolo (11-quinquies) che dispone in merito agli interventi di impianti a fonti rinnovabili realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO, limitandoli a quelli di cui all'allegato A al decreto legislativo n. 190 del 2024. La disposizione mira esclusivamente a circoscrivere il novero delle fattispecie progettuali ammessi nelle predette zone e, pertanto, richiama il citato allegato A, che elenca gli interventi di taglia o impatto minore. Si precisa che sono inclusi nel novero degli interventi consentiti tutti quelli che, pur se ricompresi nell'allegato A, sono attratti nel regime di PAS per effetto dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024.

La lettera i) apporta modificazioni di coordinamento all'articolo 12 del decreto legislativo n. 190 del 2024 in considerazione della disposta abrogazione degli articoli 20, 22 e 23 di tale ultimo decreto.

La lettera l) fa confluire, nel decreto legislativo n. 190 del 2024, la disciplina già contenuta nel decreto legislativo n. 199 del 2021 in materia di piattaforma digitale per le aree idonee istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 17 settembre 2024, recante «Disciplina e regolamentazione delle modalità di funzionamento della piattaforma digitale per le aree idonee di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199», rendendola peraltro fungibile anche per le zone di accelerazione. Il nuovo articolo 12-bis, al comma 1, disciplina le funzionalità della piattaforma, ovverosia quelle di fornire supporto alle regioni e alle province autonome nel processo di individuazione delle aree idonee e delle zone di accelerazione, oltretutto nelle attività di monitoraggio a esse connesse, prevedendo anche una sezione per la consultazione pubblica dei dati e delle informazioni nella medesima contenute. Il comma 2 del nuovo articolo 12-bis prevede che la piattaforma rechi, tra l'altro, un contatore delle superfici agricole utilizzate al fine di consentire alle regioni di monitorare il raggiungimento delle percentuali previste dal nuovo articolo 11-bis.

Le lettere m), n) e o) apportano modificazioni di coordinamento all'articolo 13, all'articolo 14 e all'allegato B del decreto legislativo n. 190 del 2024.

La lettera p) introduce un nuovo allegato C-bis nel decreto legislativo n. 190 del 2024, recante la tabella di ripartizione degli obiettivi di potenza che ciascuna regione deve raggiungere al 2030 e gli elementi da considerare per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi medesimi, riproducendo quanto già previsto dal DM 21 giugno 2024 (per la parte non oggetto di annullamento a seguito della citata pronuncia del TAR Lazio). La lettera q) apporta infine modifiche all'allegato D al decreto legislativo n. 190 del 2024.

ART. 3 (Entrata in vigore)

La disposizione reca l'entrata in vigore del decreto.

ART. 1 (Disposizioni in materia di crediti d'imposta di cui al Piano Transizione 5.0)

Il comma 1 fissa al 27 novembre 2025 il termine per la presentazione delle comunicazioni di prenotazione per l'accesso al credito d'imposta di cui al Piano Transizione 5.0, previste dall'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

Per le comunicazioni presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, si prevede, inoltre, che, su richiesta del GSE e comunque entro il 6 dicembre 2025, le imprese possano integrare o sanare eventuali carenze documentali, fatta eccezione per gli elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici. Il mancato adempimento da parte delle imprese impedisce il perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta.

Il comma 2 reca una norma di interpretazione autentica in materia divieto di cumulo tra il credito d'imposta di cui all'articolo 38, comma 18, primo periodo, del decreto-legge n. 19 del 2024, e quello di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, precisando che l'impresa non possa presentare contestualmente domanda per i medesimi beni oggetto di agevolazione. Le imprese che alla data di entrata in vigore del decreto abbiano presentato domanda per l'accesso a entrambi i crediti d'imposta sono pertanto tenute a optare per uno dei due entro il 27 novembre 2025.

Si prevede, inoltre, che, qualora l'impresa opti per il credito d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 e questo non venga riconosciuto per superamento del limite di spesa, resti salva la facoltà, per la medesima impresa e previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, di accedere al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020, comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per tale ultimo credito. Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, l'impresa beneficiaria, a seguito della comunicazione di completamento dell'investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE, deve comunicare, entro cinque giorni, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d'imposta non fruito e il GSE provvede allo svincolo delle somme prenotate.

Il comma 3 apporta modifiche all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024. In particolare, con la modifica apportata dalla lettera a) al comma 11-ter, si prevede che la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sarà svolta dal GSE.

La lettera b) modifica il comma 16 del medesimo articolo prevedendo che sulla base della documentazione tecnica prevista dalla norma nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio, adottando i conseguenti provvedimenti di annullamento, laddove ravvisi la carenza dei presupposti per la fruizione del beneficio.

Tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri, in quanto si tratta di attività che saranno svolte dal GSE nell'ambito delle risorse già assegnate per la gestione della misura.

Il comma 4 per le finalità della disposizione autorizza la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025.

Relativamente all'impatto sul Fabbisogno, si stimano i seguenti effetti:



2025	2026	2027
-230	-10	-10

in milioni di euro.

Ai relativi oneri, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025, e 10 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di solo fabbisogno, si provvede:

- a) quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;
- b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni, nella legge 27 aprile 2022, n. 34, come assegnate ai sensi dell'articolo 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2022 e quanto a 10 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di fabbisogno mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dagli effetti della presente lettera;
- c) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025 in termini di fabbisogno e indebitamento netto mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- f) quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 2 (Disposizioni urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

L'articolo 2, comma 1, apporta modificazioni al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, al fine di farvi confluire la disciplina in materia di aree idonee all'installazione degli impianti a fonti rinnovabili.

Preliminarmente, si rappresenta che, come evidenziato nella relazione illustrativa relativa all'articolo in esame, lo stesso è volto a recepire le osservazioni formulate dalla Commissione europea nel merito del raggiungimento della milestone correlata alla Riforma 1 della Missione 7 del capitolo "REpowerEU" del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Essa si colloca, peraltro, nel contesto di recenti pronunce del giudice amministrativo che, con la sentenza TAR Lazio n. 9155 del 13 maggio 2025, ha annullato in parte qua il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 21 giugno 2024 (nel seguito DM 21 giugno 2024), chiamato a stabilire



i principi e i criteri per la successiva individuazione, con legge regionale, delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili.

L'urgenza e l'indifferibilità della norma sono intimamente correlate all'esigenza di evitare ostacoli al perfezionamento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e all'obiettivo di un celere superamento della fase di stallo che, dinnanzi ai contenziosi amministrativi, ha interessato il processo di individuazione, sui territori delle aree idonee, con inevitabili conseguenze sull'andamento delle procedure amministrative per l'abilitazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e pregiudizi per il raggiungimento dei target di decarbonizzazione.

La norma in esame determina un'abrogazione implicita del decreto ministeriale 21 giugno 2024, in ragione dell'abrogazione della norma abilitante (articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021) ai sensi del comma 1, let. q) dell'articolo in esame, procedendo altresì alla legificazione dei contenuti del predetto decreto non annullati dalla sopra richiamata sentenza del TAR Lazio.

Non si determinano effetti in merito all'obiettivo PNRR già rendicontato e anzi la norma in esame è volta ad evitare, almeno per le parti del decreto ministeriale del 21 giugno 2024 non annullate dal TAR Lazio, il rischio di c.d. "reversal" della misura già adottata e di sospensione del pagamento della prossima rata PNRR destinata all'Italia. In particolare, le lettere a), b), d) ed e) del comma 1 apportano modificazioni di coordinamento al decreto legislativo n. 190 del 2024, per effetto delle abrogazioni operate all'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera c) introduce nell'elenco delle definizioni del decreto legislativo n. 190 del 2024, quella di "impianto agrivoltaico", con cui si individua l'impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività culturali e pastorali sul sito di installazione, precisando che l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, al fine di garantire la continuità delle attività culturali e pastorali.

La lettera h) introduce nel citato decreto legislativo un nuovo articolo (11-bis, rubricato "Aree idonee su terraferma") destinato a recare, in sostituzione delle previsioni rilevanti dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, la nuova disciplina delle aree idonee. Replicando il modello offerto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, il comma 3 dell'articolo 11-bis prevede che ciascuna regione e provincia autonoma, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individui, con propria legge, ognuna per il territorio di competenza, aree idonee ulteriori rispetto a quelle individuate *ex lege*; si tratta, pertanto, di attività già previste a legislazione vigente in capo ai predetti enti territoriali, che pertanto vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. Per quanto qui rileva, il comma 5 conferisce dignità di norma primaria alle disposizioni in materia di *burden sharing* rispetto agli obiettivi di promozione delle fonti rinnovabili contenute nel DM 21 giugno 2024, annullato *in parte qua* dal giudice amministrativo ma non per i profili concernenti la disciplina degli obiettivi di *burden sharing* e delle relative modalità di conseguimento. Al pari del comma 5, anche il comma 6 cristallizza in norma primaria attività in capo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al GSE e al RSE invero già previste dal DM 21 giugno 2024 per la parte non oggetto di annullamento da parte del giudice amministrativo. Pertanto, le attività previste ai commi 5 e 6 saranno svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 7 replica, aggiornandole, le disposizioni contenute ai commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La medesima lettera h) introduce altresì nel decreto legislativo n. 190 del 2024 un nuovo articolo 11-ter, rubricato "Aree idonee a mare", nel quale confluisce la disciplina per la individuazione delle aree idonee a mare già prevista all'articolo 23 del decreto legislativo n. 199 del 2021. Inoltre, la lettera h) introduce nel decreto legislativo n. 190 del 2024 un nuovo articolo 11-quater, rubricato "Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per



impianti in aree idonee". Esso fa confluire nel decreto legislativo 190 del 2024 la disciplina degli effetti sui procedimenti amministrativi derivanti dalla collocazione di un determinato progetto in area idonea. Infine, la lettera *h*) in commento introduce un articolo, 11-*quinquies*, volto a bilanciare le esigenze di sviluppo delle fonti rinnovabili con quelle di tutela delle zone di protezione speciale dei siti UNESCO, individuando, dunque, le fattispecie progettuali realizzabili nelle predette zone. Pertanto, dalle disposizioni in commento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La lettera *i*) apporta modificazioni di coordinamento all'articolo 12 del decreto legislativo n. 190 del 2024, pertanto non presenta profili finanziari.

La lettera *l*) è volta da un lato a far confluire, nel decreto legislativo n. 190 del 2024, la disciplina già contenuta nel decreto legislativo n. 199 del 2021 in materia di piattaforma digitale per le aree idonee, ai sensi della quale è stato emanato il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 17 settembre 2024 (DM 17 settembre 2024) recante «Disciplina e regolamentazione delle modalità di funzionamento della piattaforma digitale per le aree idonee di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» (l'articolo 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021 viene conseguentemente abrogato per effetto della lettera *g*) del comma 1 dell'articolo in commento), dall'altro a rendere la stessa fruibile per la raccolta delle informazioni per le zone di accelerazione.

Rispetto al primo obiettivo, premesso che, come chiarito nella relazione tecnica del citato DM, i costi relativi alla piattaforma stessa sono coperti mediante le risorse disponibili presso il fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011, si rappresenta che l'articolo 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021 già prevedeva l'integrazione della piattaforma aree idonee con la piattaforma di monitoraggio di cui all'articolo 48 laddove, al comma 1 specificava che "la predetta piattaforma include i dati di monitoraggio di cui all'articolo 48". Del pari, la previsione di una sezione dedicata alla consultazione del pubblico era anch'essa già contenuta all'articolo 2, comma 2, del citato DM 17 settembre 2024.

Quanto al secondo obiettivo, ovvero rendere la piattaforma fungibile per la raccolta delle informazioni per le zone di accelerazione, si rappresenta che tale modifica, essendo le zone di accelerazione ricomprese tra le aree idonee, si è resa necessaria anche per utilizzare le informazioni già raccolte, in modo da rendere disponibili su un'unica piattaforma tutte le informazioni sia per le aree idonee che per le zone di accelerazione. Le attività volte a rendere la piattaforma fungibile per le finalità di cui al primo periodo rientrano tra quelle previste a carico del GSE dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 190 del 2024 e sono pertanto anch'esse coperte dal Fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del comma 4, del medesimo articolo 12.

Infine, per quanto previsto al comma 2, dell'articolo 12-*bis*, che introduce un contatore delle SAU utilizzate, si è ritenuto opportuno esplicitare tale funzionalità della piattaforma. In ogni caso, essendo la piattaforma dedicata principalmente a fornire informazioni e strumenti alle Regioni e Province autonome di supporto al processo programmatico, tale attività è già rinvenibile nelle funzionalità previste dal DM 17 settembre 2024 che, all'articolo 2, comma 2, lettera a), prevede che tra le funzionalità è presente "la caratterizzazione e la qualificazione del territorio sia per le infrastrutture già realizzate e presenti che per quelle autorizzate e in corso di autorizzazione". Pertanto, dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le lettere *m*), *n*) e *o*) del comma 1 in argomento recano modifiche di mero coordinamento.

La lettera *p*) riproduce in un nuovo allegato al decreto legislativo n. 190 del 2024 la tabella e le modalità operative per il riparto regionale di potenza ai fini del conseguimento degli obiettivi di *burden sharing* mediante l'individuazione delle aree idonee, già contenute nel DM 21 giugno 2024 (per la parte non oggetto di annullamento da parte del giudice amministrativo). Pertanto, dalle



suddette lettere *m)*, *n)*, *o)* e *p)* del comma 1 in argomento non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

21/11/2025

Daria Perrotta



DECRETO-LEGGE «MISURE URGENTI IN MATERIA DI PIANO TRANSIZIONE 5.0 E DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI» (milioni di euro)																
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto				
						2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027
1	4		Incremento delle risorse destinate agli incentivi Transizione 5.0 erogati alle imprese sotto forma di crediti d'imposta	S	K	250,0				230,0	10,0	10,0		250,0		
1	4	a)	Riduzione delle risorse destinate a R&S e progetti di investimento relativi all'utilizzo dell'idrogeno, finalizzati alla decarbonizzazione dei processi industriali nei settori oggi più inquinanti e difficili da riconvertire (hard-to-abate), di cui all'art. 1, c. 5, lett. c.), del D.L. 10/2024	S	K	-89,0				-89,0				-89,0		
1	4	b)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, destinate a supportare la riconversione e le attività R&S del settore automotive, di cui all'art. 22, c. 1, del D.L. 17/2022	E	EXT	40,0										
1	4	b)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, destinate a supportare la riconversione e le attività R&S del settore automotive, di cui all'art. 22, c. 1, del D.L. 17/2022	S	K					-13,3	-13,3	-13,3		-13,3	-13,3	
1	4	c)	Riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'art. 10, c. 5 del D.L. 282/2004	S	C	-33,0				-33,0				-33,0		
1	4	d)	Riduzione del Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, di cui all'art. 1, c. 519, della L. 213/2023	S	C	-20,0										
1	4	d)	Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attuazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 1, c. 511, della L. 296/2006	S	K					-40,0				-40,0		
1	4	d)	Riduzione del Fondo di parte corrente alimentato agli esiti del riaccertamento straordinario dei residui perenti di parte corrente, di cui all'art. 34-ter, c. 5, della L. 196/2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze	S	C	-75,0				-75,0				-75,0		
			Entrate	E		40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Spese	S		33,0	0,0	0,0	0,0	-20,3	-3,3	-3,3	0,0	-0,3	-13,3	0,0
			SAUDO			7,0	0,0	0,0	0,0	20,3	3,3	3,3	0,0	0,3	13,3	0,0



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2025.

**Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0
e di produzione di energia da fonti rinnovabili.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti in materia di investimenti e per garantire il regolare svolgimento delle attività economiche;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Disposizioni in materia di crediti d'imposta
di cui al Piano Transizione 5.0)*

1. Le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, possono essere presentate entro il 27 novembre 2025. In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo,

presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, in caso di dati non correttamente caricati o di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non leggibili, le stesse possono essere integrate, su richiesta del GSE, a cura delle imprese richiedenti, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6 dicembre 2025. Il mancato adempimento da parte delle imprese alle richieste di integrazione o di sanatoria nei termini previsti dal secondo periodo comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta. Non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 luglio 2024.

2. L'articolo 38, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l'impresa non può presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l'accesso al credito d'imposta ivi disciplinato e domanda per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno presentato domanda per l'accesso a entrambi i crediti d'imposta di cui al primo periodo, devono optare, entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche per uno dei due crediti d'imposta. Qualora l'impresa opti per il credito d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta salva la facoltà di accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020, comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito d'imposta. Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, l'impresa beneficiaria a seguito della comunicazione di completamento dell'investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d'imposta non fruito. Il GSE provvede immediatamente allo svincolo delle somme prenotate.

3. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 11-ter è sostituito dal seguente:

« 11-ter. Il GSE esercita la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, alinea, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della ri-

spondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi. »;

b) il comma 16 è sostituito dal seguente:

« 16. Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui nell'ambito dei controlli e dell'attività di vigilanza di cui al comma 11-ter sia rilevata la mancanza dei presupposti per la fruizione del beneficio, il GSE adotta i provvedimenti di annullamento della prenotazione del credito d'imposta, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui sia già avvenuta la trasmissione dell'elenco delle imprese beneficiarie ai sensi del comma 10, per i conseguenti atti di decadenza del diritto all'utilizzo del credito d'imposta ovvero del recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. ».

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025, e 10 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di solo fabbisogno, si provvede:

a) quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni, nella legge 27 aprile 2022, n. 34, come assegnate ai sensi dell'articolo 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2022 e quanto a 10 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di fabbisogno mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dagli effetti della presente lettera;

c) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025 in termini di fabbisogno e indebitamento netto mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

f) quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, primo periodo, le parole: « all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 11-bis, comma 2 »;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: « dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 11-bis del presente decreto »;

2) al comma 3, le parole: « dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 11-bis »;

c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

« f-bis) « impianto agrivoltaico »: impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. »;

d) all'articolo 7, comma 3, le parole: « dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 11-bis, comma 5 »;

e) all'articolo 8:

1) al comma 3, le parole « dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 11-bis, comma 5 »;

2) al comma 4, lettera c), le parole: « all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 11-bis, comma 2 »;

f) all'articolo 9, comma 3, le parole: « dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 11-bis »;

g) all'articolo 11, comma 8, le parole: « all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 11-bis, comma 2 »;

h) dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:

« Art. 11-bis (*Aree idonee su terraferma*). — 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 11-ter, sono considerate aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate. La variazione dell'area di cui al primo periodo non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole;

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

d) le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;

e) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;

f) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;

g) i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022,

n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per le finalità ivi previste;

h) i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;

i) i beni immobili, individuati dall'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, di proprietà dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché i beni statali individuati dalla medesima Agenzia di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

l) per gli impianti fotovoltaici, in aggiunta alle aree di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* e *i)*:

1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere *h)*, e *l)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-*bis* della parte seconda del medesimo decreto, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

2) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;

3) gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinentenziali;

4) le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati;

5) le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;

6) gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale;

7) gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato;

m) per gli impianti di produzione di biometano, in aggiunta alle aree di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* e *i)*:

1) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;

2) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali di cui all'articolo 268, comma 1, lettere *h*), e *l*), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-*bis* della parte seconda del medesimo decreto, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

2. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, lettere *a*), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, *c*), *d*), *e*), *f*), *l*), numeri 1) e 2). Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. È comunque sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f-bis*), attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna regione e provincia autonoma individua, con propria legge, aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4 e degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al primo periodo entro il termine ivi previsto ovvero di mancata ottemperanza ai principi e ai criteri di cui al comma 4 ovvero agli obiettivi di cui al comma 5, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Le province autonome provvedono al processo programmatico di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

4. Ai fini dell'adozione delle leggi ai sensi del comma 3, le regioni e le province autonome tengono conto dei seguenti principi e criteri:

a) tutelare il patrimonio culturale e il paesaggio, la qualità dell'aria e dei corpi idrici, le aree agricole, con particolare riguardo a quelle di pregio, e forestali;

b) salvaguardare le specificità delle aree incluse nella Rete Natura 2000 e delle aree naturali protette, delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, delle zone di protezione dei siti UNESCO, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11-*quinquies*;

c) la qualificazione di un'area come idonea può dipendere dalla fattispecie tecnologica di impianto a fonte rinnovabile o dalla potenza di un determinato impianto;

d) impossibilità di prevedere divieti generali e astratti all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dall'articolo 11-*quinquies* del presente decreto;

e) qualificare prioritariamente come aree idonee le superfici e le strutture edificate o caratterizzate dall'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di favorire l'autoconsumo individuale e collettivo;

f) ai fini della qualificazione di un'area agricola come idonea rileva la presenza di attività produttive e di aziende agricole insediate sul territorio, al fine di favorire l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, anche mediante la costituzione di comunità energetiche;

g) al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU) né superiori al 3 per cento delle SAU medesime;

h) fermo restando quanto previsto alla lettera g), possono essere definite specifiche percentuali di sfruttamento delle SAU a livello comunale;

i) qualificare prioritariamente come idonee le aree connotate dalla presenza di poli industriali, anche al fine di agevolare l'autoconsumo e la decarbonizzazione dei settori produttivi;

l) qualificare prioritariamente come idonee le aree di crisi industriale complessa, anche allo scopo di promuovere la riconversione industriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali;

m) allo scopo di bilanciare le esigenze di tutela dell'ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del pae-

saggio né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici.

5. Le leggi adottate ai sensi del comma 3 garantiscono il raggiungimento al 2030 degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili previsti dalla Tabella 1 dell'allegato C-*bis*. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi ai sensi del primo periodo, le regioni e le province autonome possono stipulare tra loro accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di potenza da fonti rinnovabili. Con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti lo schema di accordo tipo per il trasferimento statistico, nonché le modalità di calcolo delle quantità di potenza oggetto del trasferimento stesso. Nei casi di impianti da fonti rinnovabili ubicati sul territorio di più regioni o province autonome o la cui produzione sia attribuibile agli apporti di più regioni ovvero province autonome, la ripartizione delle rispettive potenze ai fini del conseguimento degli obiettivi ai sensi del primo periodo è definita mediante accordi stipulati tra ciascun ente territoriale interessato.

6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, con il supporto del GSE e di Ricerca sul sistema energetico – RSE s.p.a., al monitoraggio periodico sul raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella 1 dell'allegato C-*bis*. Gli esiti del monitoraggio di cui al primo periodo sono trasmessi, entro il 31 luglio di ciascun anno, alla piattaforma di cui all'articolo 12-*bis*.

7. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5, per consentire la celere realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico, limitando le possibili interferenze, le società concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al comma 1, lettera e), previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure a evidenza pubblica, avviate anche su istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle subconcessioni ai sensi del quinto periodo. Se si verificano le condizioni di cui all'articolo 76, comma 2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le società concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo mediante subconcessione, a società controllate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le società controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori, i servizi e le forniture sulla base di procedure a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di traspa-

renza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. La durata dei rapporti di subconcessione è determinata in funzione della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e può essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilità per il concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati.

Art. 11-ter (*Aree idonee a mare*). — 1. Nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, dello svolgimento dell'attività di pesca, del patrimonio culturale e del paesaggio, sono considerate aree idonee per la realizzazione di interventi relativi a impianti di produzione di energia rinnovabile *off-shore*, ivi compresi gli interventi di cui all'allegato C, sezione II, lettera v), le aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera c), e 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2016 n. 201, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2018.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono in ogni caso considerate idonee:

a) le piattaforme petrolifere in disuso e le aree distanti 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma, fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 2019;

b) i porti, per impianti eolici di potenza fino a 100 MW di potenza installata, previa eventuale variante del piano regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta e pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale un *vademecum* per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle informazioni minime necessarie per l'autorizzazione unica degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto.

Art. 11-quater (*Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee*). — 1. La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A e B che insistano in aree idonee non è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorità competente in materia paesaggistica, che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi degli articoli 7 e 8. Nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica relativi agli interventi di cui all'allegato C che insistano in aree idonee, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime, anche ai fini delle valutazioni dell'impatto ambientale, con parere obbligatorio e non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del pa-

rere non vincolante, l'autorità procedente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Nei casi di cui al secondo periodo, i termini del procedimento di autorizzazione unica sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.

2. Il comma 1 si applica, ove ricadenti su aree idonee, anche nel caso di interventi di sviluppo ovvero potenziamento della rete di trasmissione nazionale.

3. Il comma 1 si applica qualora l'impianto da fonti rinnovabili ricada interamente in un'area idonea. Nel caso in cui un impianto da fonti rinnovabili non ricada o ricada solo parzialmente in un'area idonea, il comma 1 non si applica.

Art. 11-*quinquies* (*Individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO*). — 1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A. »;

i) all'articolo 12:

1) comma 5, le parole: « dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 11-*bis*, comma 1 »;

2) comma 6, le parole: « dell'articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 11-*ter* »;

3) comma 10, lettera a), le parole: « all'articolo 22 del decreto legislativo n. 199 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 11-*quater*, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo »;

l) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

« Art. 12-*bis* (*Piattaforma digitale per aree idonee e zone di accelerazione*). — 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire un adeguato servizio di supporto alle regioni e alle province autonome nel processo di individuazione delle aree idonee e delle zone di accelerazione e nelle attività di monitoraggio a essi connesse, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono disciplinate le modalità di funzionamento delle piattaforma istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 17 settembre 2024, recante « Disciplina e regolamentazione delle modalità di funzionamento della piattaforma digitale per le aree idonee di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 », allo scopo di includervi ogni informazione e strumento necessario per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e la qualificazione del territorio, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici, delle aree e delle zone. La piattaforma di cui al primo periodo è interoperabile con la piattaforma di

cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021. La piattaforma di cui al primo periodo reca un'apposita sezione dedicata alla consultazione del pubblico dei dati in essa presenti, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di eventuali esigenze di segretezza delle informazioni commerciali e per la sicurezza nazionale.

2. La piattaforma di cui al comma 1 contiene altresì un contatore delle SAU utilizzate per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, alimentato mediante le informazioni e i dati forniti dalle regioni e dalle province autonome in ordine alle superfici classificate come agricole nei rispettivi territori. »;

m) all'articolo 13, comma 2:

1) lettera *b)*, le parole: « ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono soppresse;

2) lettera *d)*, numero 2), le parole: « ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono soppresse;

n) all'articolo 14, comma 8, le parole: « all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 11-*bis*, comma 2 »;

o) all'allegato B, sezione I, lettera *b)*, le parole: « dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 11-*bis* »;

p) dopo l'allegato C è inserito il seguente:

« (Articolo 11-*bis*)

ALLEGATO C-BIS

Tabella 1- Ripartizione regionale di potenza minima per anno espressa in MW

Regione	Obiettivi di potenza aggiuntiva [MW]									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Abruzzo	4	65	196	454	640	850	1.086	1.350	1.648	2.092
Basilicata	145	204	329	543	748	973	1.218	1.486	1.779	2.105
Calabria	45	95	210	549	857	1.206	1.603	2.055	2.568	3.173
Campania	74	237	569	909	1.297	1.728	2.206	2.736	3.325	3.976
Emilia-Romagna	100	343	860	1.288	1.851	2.504	3.263	4.143	5.164	6.330
Friuli-Venezia Giulia	30	96	321	404	573	772	1.006	1.280	1.603	1.960
Lazio	82	305	544	933	1.346	1.829	2.396	3.059	3.835	4.757
Liguria	29	80	122	198	281	382	504	653	834	1.059
Lombardia	184	622	1.521	1.963	2.714	3.592	4.616	5.812	7.208	8.766
Marche	32	110	241	457	679	930	1.217	1.544	1.916	2.346
Molise	2	38	59	175	273	383	509	651	812	1.003
Piemonte	78	285	851	1.098	1.541	2.053	2.645	3.330	4.121	4.991
Puglia	163	507	876	1.672	2.405	3.213	4.104	5.084	6.165	7.387
Sardegna	34	175	468	998	1.553	2.207	2.980	3.892	4.969	6.264
Sicilia	144	473	952	1.842	2.764	3.847	5.120	6.616	8.375	10.485
Toscana	42	150	359	667	1.019	1.444	1.958	2.580	3.332	4.250
TrAA – Bolzano	11	41	120	139	186	239	298	364	438	515
TrAA – Trento	11	41	108	140	195	258	333	419	520	631
Umbria	15	60	135	279	429	609	823	1.079	1.384	1.756
Valle d'Aosta	1	4	10	27	47	75	112	162	231	328
Veneto	125	413	1.088	1.373	1.889	2.483	3.164	3.947	4.847	5.828
Totale	1.348	4.344	9.940	16.109	23.287	31.578	41.160	52.243	65.075	80.001

1. Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi della Tabella 1 si tiene conto:

a) della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;

b) della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento o riattivazione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;

c) del cento per cento della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili *off-shore* entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della regione costiera, fatto salvo quanto previsto al punto 2.

2. Nei casi di impianti *off-shore* la cui connessione alla rete elettrica è realizzata in regioni diverse rispetto a quella costiera interessata, la ripartizione di cui alla lettera c) del punto 1 è attribuita per il 20 per cento alla regione sul cui territorio sono realizzate le opere di connessione alla rete elettrica e per il restante 80 per cento alla regione costiera. Nelle ipotesi in cui le regioni costiere interessate siano più d'una, la quota dell'80% è attribuita a ciascuna regione interessata in via proporzionale rispetto alla reciproca distanza, tra le regioni la cui costa è prospiciente l'impianto.

3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella 1, per gli impianti geotermoelettrici e idroelettrici è riconosciuta una potenza nominale aggiuntiva pari alla potenza di ogni fonte rinnovabile per il relativo parametro di equiparazione. Il GSE pubblica i parametri di equiparazione sulla base della producibilità media rilevata delle fonti geotermoelettrica e idroelettrica rispetto alla producibilità media della fonte fotovoltaica. Tali parametri sono periodicamente aggiornati sulla base dell'andamento dei dati rilevati. »;

q) all'allegato D, lettera p), le parole: « 18, commi 1 e 2, » sono sostituite dalle seguenti: « 18, 20, 21, 22 » e le parole: « 23, comma 1 » sono sostituite dalla seguente: « 23 ».

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

